

Erogazioni liberali in denaro e natura

Trattamento fiscale ed adempimenti

Aggiornamento Aprile 2020_FBAO

Erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli Enti del Terzo Settore - art. 83 del D.Lgs. 117/2017

L'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 prevede la possibilità per persone fisiche, enti e società di dedurre/detrarre le erogazioni liberali a favore, in questo periodo transitorio, delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 266/91 (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

✓ Le **persone fisiche** possono:

- **detrarre** dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (irpef) un importo pari al 30% dell'erogazione liberale in denaro o in natura a favore degli enti di cui sopra nel limite annuo di 30.000 Euro (35% se beneficiario è un ODV); o in alternativa:
- **dedurre** la liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

✓ Gli **enti e le società** possono:

- **dedurre** la liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere utilizzata a scomputo del reddito complessivo (fino a concorrenza del suo ammontare) dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

- Ai fini **IVA** la cessione gratuita di beni diversi dalle eccedenze alimentari di cui alla legge 166/2016 è generalmente **esente** nel caso in cui sussistano i presupposti di **cui all'art. 10, n.12 DPR n. 633/72**.

N.B. Donazioni in Natura

Art. 83 del D.Lgs 117/2017, il D.M. del 28 novembre 2019 prevede che :

- e' **possibile donare qualsiasi tipologia di bene in natura**, purché i beneficiari siano Enti del Terzo Settore, nell'attuale periodo transitorio i beneficiari possono essere solo ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.
- la valorizzazione dei beni oggetto di donazione ai fini della detrazione/ deduzione d'imposta è disciplinata dall'art. 3 del D.M. 28 novembre 2019 a seconda della tipologia di bene.

✓ **Condizioni per l'applicabilità delle agevolazioni**

- Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili es. tramite banche o uffici postali.
- **Erogazioni liberali in natura:** all'art. 4 del D.M. 28 novembre 2019 si stabilisce che la donazione deve risultare da *"atto scritto contenete la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenete l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria....."*.

Il donatore rilascerà sua dichiarazione contenete l'elenco analitico dei beni oggetto di cessione gratuita ed il relativo valore, eventualmente allegando la perizia di stima (la perizia è prevista nei casi di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art.3 del D.M. 28 novembre 2019); l'ente donatario/ beneficiario della donazione, invece, dovrà rilasciare una propria dichiarazione/ricevuta di impegno ad impiegare quanto ricevuto a titolo di liberalità per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (allegato 1 – per l'anno 2020 consigliamo Allegato 2 , senza il riferimento all'entità delle agevolazioni fiscali, poiché il beneficiario potrebbe usufruire delle agevolazioni più vantaggiose- vedi paragrafo agevolazioni COVID 19)

✓ **Divieto di Cumulo**

Le misure agevolative di cui sopra non sono cumulabili con i benefici fiscali contenuti in altre disposizioni.

Un donatore pertanto non potrà usufruire per la medesima liberalità di più agevolazioni fiscali.

P.S.: di seguito le "altre disposizioni" vigenti fino all'operatività del RUNTS.

In relazione alle altre agevolazioni fiscali relative alle Onlus contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi:

- **l'art. 15 co 1.1. del Tuir** che prevede la detrazione del 26% in relazione alle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro annui, effettuate da persone fisiche a favore di Onlus **potrà essere applicato fino all'operatività del RUNTS;**


- **l'art. 100 co. 2 lett. h) del Tuir** che prevede la deduzione dal reddito di impresa per un importo pari al 2% del reddito dichiarato nei limiti di 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus **potrà essere applicato fino all'operatività del RUNTS.**

Con l'operatività del RUNTS gli articoli di cui sopra non potranno più essere applicati alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, alle cooperative sociali ed agli ETS.

 **Legge n. 166/2016 Beni diversi**

Con Dlgs del 28 febbraio 2020 "misure di sostegno a fronte emergenza Coronavirus" all'art. 31 è stato definito il Paniere dei "**beni diversi**" di cui all'art. 16 della l. 166/2016:

- Prodotti tessili, prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, giocattoli, materiali per l'edilizia, elettrodomestici, personal computer, tablet, e-reader, altri dispositivi per la lettura in formato elettronico;
- inoltre è stato previsto che "il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario agli obblighi previsti alle lettere b) e c) di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.

 **Agevolazioni fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19_decreto legge n. 18 del 17/03/2020**

Al fine di promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19, l'art. 66:

prevede per **l'anno 2020** la possibilità per le persone fisiche e gli enti non commerciali di detrarre dall'imposta lorda sui redditi il 30% fino ad un importo massimo di 30.000 euro delle donazioni, in denaro e natura, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute;

estende alle **erogazioni liberali in denaro e in natura** effettuate nell'anno 2020 dalle **imprese** le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede la piena deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di Onlus, organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, di fondazioni, associazioni, comitati ed enti che tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari; di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali, di enti pubblici non economici.

Le suddette liberalità sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono esenti dall'imposta sulle donazioni.

Ai fini della valorizzazione delle donazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.M. del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

Allegati

(1) Ricevuta donazione beni in natura (no persona fisica)

(carta intestata BA)

Spett.le
Ragione sociale
Sede
P.IVA/Codice Fiscale

Ricevuta per donazione beni in natura art.83 Dlgs n. 117/2017

La(*ragione sociale BA*) desidera ringraziarVi per i beni da voi donati: (descrizione dei beni, quantità e qualità).

La (*) impiegherà tali beni nell'ambito della propria attività istituzionale.

L'Associazionesi è costituita come Organizzazione di Volontariato ai sensi della legge 266/91. (*)

Tale donazione, in riferimento all'art.83 comma 2 del Dlgs n. 117/2017, può essere deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato.

Luogo, data

Il legale rappresentante
(nome - cognome)

(2) Ricevuta donazione beni in natura anno 2020 (emergenza COVID)

(carta intestata BA)

Spett.le
Ragione sociale
Sede
P.IVA/Codice Fiscale

Ricevuta per donazione beni in natura art.83 Dlgs n. 117/2017

La(*ragione sociale BA*) desidera ringraziarVi per i beni da voi donati: (descrizione dei beni, quantità e qualità).

La (*) impiegherà tali beni nell'ambito della propria attività istituzionale.

L'Associazionesi è costituita come Organizzazione di Volontariato ai sensi della legge 266/91. (*)

Luogo, data

Il legale rappresentante
(nome - cognome)
